



COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì-Cesena



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 38 DEL 30/06/2021

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2021 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

Il giorno 30/06/2021, alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del comune, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^a convocazione, partecipata ai consiglieri a norma di legge.

Risultano all'appello nominale:

Nominativo	Carica	
BATTISTINI ERMES	Presidente	PRESENTE
SIMONETTI MARIKA	Consigliere	PRESENTE
GRAZIANO MAURO	Consigliere	PRESENTE
GALBUCCI ALESSANDRO	Consigliere	PRESENTE
PAZZAGLIA VALENTINA	Consigliere	PRESENTE
MAESTRI VALENTINA	Consigliere	PRESENTE
MOSCONI SARA	Consigliere	ASSENTEG
VENTRUCCI STEFANO	Consigliere	PRESENTE
BOTTAN GIULIA	Consigliere	PRESENTE
RIVELLINI PALMA	Consigliere	PRESENTE
CASACCIO MARCO	Consigliere	PRESENTE
GIANNINI ELISA	Consigliere	PRESENTE

TOTALE: Presenti n. 11 Assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco Ermes Battistini con la partecipazione dell'infrascritto Segretario Comunale Amalia Giannetti

Designati scrutatori delle votazioni i Signori: VENTRUCCI STEFANO, BOTTAN GIULIA, RIVELLINI PALMA

Partecipa alla seduta l'Assessore non consigliere:

MARONI ATTILIO

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione: "TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2021 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19";

Sentita la relazione del proponente GRAZIANO MAURO;

Preso atto della discussione intervenuta sull'argomento, che non costituisce parte integrante della delibera e che viene acclusa all'originale e pubblicata unitamente alla stessa, in apposito link sul sito istituzionale del Comune prima dell'approvazione del verbale da parte del Consiglio Comunale;

Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, così formulati:

- del Responsabile del Settore proponente RIGHINI FABIO: *Favorevole* in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del Settore Economico-Finanziario RIGHINI FABIO: *favorevole* in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

- presenti n. 11
- votanti n. 11
- favorevoli n. 11
- contrari n. 0
- astenuti n. 0

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta deliberazione: "TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2021 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19"

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione, resa per alzata di mano, che ha dato lo stesso precedente risultato, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

OGGETTO: TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE ARTICOLAZIONE TARIFFARIA E DETERMINAZIONE RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO 2021 ALLA LUCE EMERGENZA COVID-19

Sindaco: BATTISTINI ERMES

Settore Proponente: SETTORE SERVIZI FINANZIARI

Relatore: GRAZIANO MAURO

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (c.d. "Legge di Stabilità 2014"), ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. "Legge di stabilità 2020") ha abrogato a decorrere dall'anno 2020 la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, della Legge n. 147/2013, ai commi 641 e seguenti detta la disciplina della tassa sui rifiuti TARI, in particolare i commi 651 e 652 contengono le disposizioni riguardanti i criteri tariffari, mentre i commi 653 e 654 riguardano i costi da coprire con l'entrata prevedendo l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- al comma 666 prevede l'applicazione anche in vigore TARI del "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente", di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti (MTR) e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione ARERA n. 443 del 31/10/2019, così come successivamente modificata con delibere n. 238/2020 e 493/2020, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021 adottando il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2020;
- ARERA con Determinazione n. 2/DRIF/2020 ha chiarito alcuni aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la citata determinazione n. 443/2019/R/RIF (MTR) e ha definito le modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari (PEF);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

PRESO ATTO CHE:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento l'art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, così come convertito con modificazioni con L. n. 69 del 2 maggio 2021 prevede limitatamente all'anno 2021 ed in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che i comuni approvino le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

RICHIAMATI:

- il vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con delibera di C.C. n. 23 del 31/08/2020 così come modificato da ultimo nella seduta odierna a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al D.Lgs. 116/2020;
- Il "Regolamento generale delle Entrate Comunali" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 27 del 29/09/2020;
- il "Regolamento di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" approvato con deliberazione dell'ATO Forli-Cesena (Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale) n. 3/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

RICHIAMATA la Legge Regionale 23 novembre 2011, n. 23 "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente" che ha istituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 della Legge Regionale n. 10/2008 (Autorità d'Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all'ATERSIR;

PRESO QUINDI ATTO che nel territorio in cui opera il Comune di Longiano è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito (ATERSIR), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 26 del 29/09/2020 con la quale:

- secondo quanto previsto dall'articolo 107, comma 5, del D.L. 18 del 17/03/2020 così come convertito con L. 27/2020 a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19, sono state approvate per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) confermando quelle approvate per l'anno 2019 con

deliberazione di C.C.10 del 29/03/2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi del PEF 2020 e quelli determinati per il 2019 sarebbe stato ripartito fino ad un massimo di tre anni sui piani finanziari a decorrere da quello del 2021;

- sono state concesse agevolazioni alle utenze non domestiche che sono state obbligate alla chiusura forzata a causa dell'emergenza sanitaria COVID-19, applicate sulla quota variabile della tariffa e determinate in relazione alle attività comprese nelle categorie e sotto-categorie tariffarie che hanno subito maggiori criticità in base alle linee guida disposte con la deliberazione ARERA n° 158;

VISTA la Deliberazione del Consiglio d'ambito n. 83 del 21/12/2020 con cui l'Autorità d'ambito ATERSIR ha approvato per il Comune di Longiano il PEF 2020 formato MTR dal quale risulta un RCU negativo pari a Euro – 5.045,72 che si intende conguagliare in tre annualità, a decorrere dal 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio d'ambito dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (Aterisir) n. 20 del 7 Giugno 2021, in corso di pubblicazione all'Albo pretorio, con la quale è stato approvato il piano Economico Finanziario per il Comune di Longiano per l'anno 2021 (PEF) nonché la relativa documentazione di accompagnamento prevista dalla normativa (Allegato B);

CONSIDERATO che il costo del servizio rifiuti risultante dal PEF approvato da Aterisir è integrato, ai sensi di legge, con costi sostenuti dall'Ente per l'erogazione del servizio;

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

RITENUTO opportuno, analogamente agli anni precedenti ed in attesa di addivenire ad un sistema di tariffazione puntuale commisurato alla quantità e qualità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico, mantenere la ripartizione al livello degli anni precedenti;

DATO ATTO, pertanto, che:

- il montante complessivo, base per la determinazione delle tariffe, viene coperto per il 47,52% dalla TARI relativa alle utenze domestiche e per il 52,48% dalla TARI relativa alle utenze non domestiche;
- per la determinazione delle tariffe TARI 2021 sono stati definiti i coefficienti per l'attribuzione alle utenze domestiche della parte fissa della tariffa (Ka) e della parte variabile della tariffa (Kb), e alle utenze non domestiche della parte fissa della tariffa (Kc) e della parte variabile della tariffa (Kd), nella stessa misura già stabilita negli anni precedenti ai fini dell'applicazione della TARI, della TARES 2013 e della TIA, deliberata dalle competenti autorità (Comune di Longiano / ATERSIR / ATO Forlì-Cesena);
- le utenze domestiche sono suddivise in sei sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, ovvero in base alla dimensione dell'utenza ove non residenti, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in trenta categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- ai sensi dell'art. 1 – comma 666 – della Legge n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del

D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% dell'importo della TARI dovuto, sulla base della misura percentuale deliberata dalla Provincia di Forlì Cesena, che sarà riversato alla provincia secondo le modalità di legge vigenti;

- che il riparto tra costi fissi e costi variabili in conformità alle risultanze del PEF (Piano Economico Finanziario) elaborato da ATERSIR sulla base del nuovo metodo tariffario MTR secondo le disposizioni di ARERA è il seguente:

USO	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
Uso domestico	31,92%	68,08%
Uso non domestico	31,92%	68,08%

PRESO ATTO INOLTRE CHE:

- la Determina ARERA n. 2/DRIF/2020 al punto 1.4 indica le componenti che vanno detratte al totale dei costi del PEF al fine di ottenere il livello di entrate tariffarie effettivo da applicare ai contribuenti:

a) *il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*

b) *le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*

c) *le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*

d) *le ulteriori partite approvate dall'Ente Territorialmente Competente.*

- con riferimento alle entrate da recupero evasione (una delle componenti delle detrazioni di al punto 1.4 della determina ARERA n. 2/DRIF/2020) la circolare Anci Emilia Romagna – Atersir del 26 novembre 2020 prot. 170, ha chiarito che: *“Inoltre, si ritiene che tale vincolo di destinazione, una volta impresso dal bilancio comunale, facendo confluire gli importi nell'avanzo di amministrazione, non debba essere obbligatoriamente utilizzato nella sua interezza nel primo anno utile, ben potendo il Comune impiegare gradualmente le eventuali maggiori risorse da recupero dell'evasione, al fine di attenuare nel tempo le tariffe. È evidente, infatti, che l'impiego di ammontari significativi di recupero dell'evasione possono creare dei picchi di riduzione di tariffe, non facilmente replicabili gli anni successivi. È quindi opportuno “spalmare” gli extra gettiti su più anni, in coerenza con quanto sostenuto dal Dipartimento delle finanze nelle linee guida alla redazione del regolamento e PEF TARES”;*

RITENUTO pertanto necessario per quanto di competenza ed ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 deliberare la conformità al predetto PEF delle tariffe della Tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2021;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 16/06/2021 con la quale, nell'ambito della propria potestà regolamentare e preso atto del perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19 è stato differito il termine del versamento del I e del II acconto Tari ordinaria prevedendo il differimento al 31/08/2021 e al 31/10/2021;

PRESO ATTO della potestà regolamentare concessa ai Comuni dall'art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

VALUTATO con la presente deliberazione, avente natura regolamentare, di riconoscere per l'anno 2021:

-scontistiche da applicare in forma percentuale sia sulla quota variabile che fissa della tariffa alle "utenze non domestiche" che a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da virus COVID-19, hanno subito chiusure forzate o restrizioni imposte dalla limitata circolazione delle persone e merci che per alcune categorie ha inevitabilmente provocato una riduzione dell'attività con gravi ripercussioni economiche e conseguentemente una inevitabile contrazione della produzione di rifiuti urbani;

PRESO ATTO che tali agevolazioni ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 660 della L. 147/2013 saranno finanziate con entrate di bilancio a ciò destinate (Avanzo vincolato TARI per contributo COVID 2020 non utilizzato e fondo previsto per emergenza sanitaria 2021 di cui all'art. 6 del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 "Sostegni-bis"), senza che tali minori entrate debbano incidere sulle altre categorie di utenza;

CONSIDERATO che risorse assegnate dal Decreto DL 73/2021 (Sostegni bis), stimate da IFEL per il Comune di Longiano in € 81.837,29, sono state destinate al riconoscimento di agevolazioni TARI a favore delle Utenze non domestiche, così come l'avanzo vincolato TARI 2020 non utilizzato per € 108.910,55;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO destinare la parte di Fondo vincolato TARI 2020 residuale per le agevolazioni alle utenze non domestiche;

PRESO ATTO CHE le scontistiche saranno riconosciute:

- Alle Utenze non domestiche in forma percentuale sia sulla parte fissa che variabile della tariffa e per categoria di utenza ai sensi del DPR 158/99 così come riassunte nell'allegato "C" alla presente deliberazione;

DATO ATTO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DI DARE ATTO che si procederà con successiva deliberazione ad apportare al bilancio 2021-2023 le variazioni conseguenti alla definizione del piano economico finanziario di gestione del servizio rifiuti da parte di ATERSIR, delle tariffe Tari 2021 e relative scontistiche riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche sopra riportate;

VISTO:

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs. 118/2011;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/00;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, di cui all'art.49, comma 1, del Dlgs 267/2000, come integrato dal D.L. n. 174/2012;

PROPONE

1. DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le tariffe della "Tassa sui rifiuti (TARI)" per l'anno 2021, come da allegato "A" (tariffe utenze domestiche e non domestiche) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto puntualizzando che con l'approvazione delle misure di tariffa di cui ai citati allegati si intendono approvati anche i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd applicati ai fini della loro determinazione;
2. DI PRENDERE ATTO che le tariffe TARI così determinate sono conformi al Piano Economico Finanziario 2021 deliberato da ATERSIR nella seduta di consiglio d'ambito del 7 Giugno 2021 in corso di pubblicazione come da allegato "B" che evidenzia un totale da coprire con la Tassa dei rifiuti di € 1.028.393,66;
3. DI DARE ATTO che le tariffe della "Tassa sui rifiuti (TARI)" di cui al presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2021;
4. DI CONCEDERE con la presente deliberazione avente natura regolamentare, per la sola annualità di competenza 2021, al fine di supportare le utenze regolarmente iscritte in tassa, le scontistiche riportate nell'allegato "C" di seguito riportate:
 - scontistiche da applicare in forma percentuale sia sulla quota fissa che quota variabile alle "utenze non domestiche" che a causa del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da virus COVID-19, hanno subito chiusure forzate o restrizioni imposte dalla limitata circolazione delle persone e merci che per alcune categorie ha inevitabilmente provocato una riduzione dell'attività con gravi ripercussioni economiche e conseguentemente una inevitabile contrazione della produzione di rifiuti urbani;
5. DI DARE ATTO che le minori entrate conseguenti alle agevolazioni concesse alle utenze non domestiche sopra descritte saranno finanziate con entrate di bilancio a ciò destinate, senza che tali minori entrate debbano incidere sulle altre categorie di utenza per un onere complessivo stimato a carico del bilancio comunale di € 190.747,84;
6. DI DARE ATTO che le risorse assegnate dal Decreto DL 73/2021 (Sostegni bis), stimate da IFEL per il Comune di Longiano in € 81.837,29, sono state destinate al riconoscimento di agevolazioni TARI a favore delle Utenze non domestiche, così come l'avanzo vincolato TARI 2020 non utilizzato per € 108.910,55;
7. DI DARE ATTO, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 13/2013;
8. DI DARE ATTO che si procederà con successiva deliberazione ad apportare al bilancio 2021-2023 le variazioni conseguenti alla definizione del piano economico finanziario di gestione del servizio rifiuti da parte di ATERSIR, delle tariffe Tari 2021 e relative scontistiche riconosciute alle utenze domestiche e non domestiche sopra riportate;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4- D.Lgs 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Segretario Comunale

Amalia Giannetti

Il Sindaco

Ermes Battistini

Firmato digitalmente



COMUNE DI LONGIANO

Provincia di Forlì-Cesena Regione Emilia-Romagna Italia
Settore servizi finanziari e tributari
Piazza Tre Martiri, n.8 - Tel.0547-666444 Fax.0547-665860
<http://www.comune.longiano.fc.it>



TARIFFE TARI – ANNO 2021 UTENZE DOMESTICHE UTENZE NON DOMESTICHE

ALLEGATO “A”

Comune di LONGIANO

0

UTENZE DOMESTICHE - 2021

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA	GETTITO
	n	m ²	%	m ²	Ka	Kb	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza	Euro/Utenza
					Nord	79,500545						
Famiglie di 1 componente	626	85.381,84	22,3%	136,4	0,80	0,60	0,286495	39,08	47,70	47,70	86,78	54.321,90
Famiglie di 2 componenti	852	138.084,62	30,4%	162,1	0,94	1,40	0,336632	54,56	111,30	55,65	165,86	141.311,95
Famiglie di 3 componenti	615	103.077,99	21,9%	167,6	1,05	1,80	0,376025	63,02	143,10	47,70	206,13	126.767,02
Famiglie di 4 componenti	472	82.268,00	16,8%	174,3	1,14	2,20	0,408256	71,16	174,90	43,73	246,06	116.139,76
Famiglie di 5 componenti	152	29.685,00	5,4%	195,3	1,23	2,90	0,440487	86,03	230,55	46,11	316,58	48.119,68
Famiglie di 6 o più componenti	88	20.756,00	3,1%	235,9	1,30	3,40	0,465555	109,81	270,30	45,05	380,11	33.449,62
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	1,05	0,00	0,376025	-	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,80	0,00	0,286495	-	-	-	-	-
Totale	2.805	459.253,45	100%	163,7		Media	0,385575		Media	47,66		€ 520.109,93

Comune di LONGIANO

0

UTENZE NON DOMESTICHE - 2021

	Categoria	Numero oggetti categoria	Superficie totale categoria	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE	GETTITO
				Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	16	5.723,00	min	0,40	min	3,28	0,304882	0,650424	0,955306	€ 5.467,22
2	Cinematografi e teatri	2	861,00	med	0,37	med	3,00	0,278205	0,594900	0,873105	€ 751,74
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	132	252.159,00	med	0,56	med	4,55	0,423024	0,902265	1,325289	€ 334.183,45
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	17	4.693,00	med	0,82	med	6,73	0,625008	1,334559	1,959567	€ 9.196,25
5	Stabilimenti balneari	-	-	med	0,51	med	4,16	0,388724	0,824928	1,213652	€ -
6	Esposizioni, autosaloni	8	5.031,00	med	0,43	med	3,52	0,323937	0,698016	1,021953	€ 5.141,45
7	Alberghi con ristorante	5	3.628,00	max	1,64	max	13,45	1,250015	2,667135	3,917151	€ 14.211,42
8	Alberghi senza ristorante	8	1.873,00	med	1,02	med	8,32	0,773638	1,649856	2,423494	€ 4.539,20
9	Case di cura e riposo	2	6.957,00	min	1,00	min	8,20	0,762205	1,626060	2,388265	€ 16.615,16
10	Ospedali	-	-	med	1,18	med	9,68	0,899401	1,919544	2,818946	€ -
11	Uffici, agenzie, studi professionali	21	5.030,00	max	1,52	max	12,45	1,158551	2,468835	3,627386	€ 18.245,75
12	Banche ed istituti di credito	14	1.741,00	med	0,58	med	4,77	0,442079	0,944900	1,386978	€ 2.414,73
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	18	5.327,00	max	1,41	max	11,55	1,074708	2,290365	3,365074	€ 17.925,75
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	4	488,00	max	1,80	max	14,78	1,371968	2,930874	4,302842	€ 2.099,79
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2	2.844,00	med	0,72	med	5,87	0,544976	1,163030	1,708006	€ 4.857,57
16	Banchi di mercato beni durevoli	-	-	med	1,44	med	11,74	1,093764	2,328042	3,421806	€ -
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	11	893,00	med	1,29	med	10,54	0,979433	2,089091	3,068524	€ 2.740,19
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	17	2.765,00	med	0,93	med	7,62	0,705039	1,511046	2,216085	€ 6.127,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	13	6.231,00	med	1,25	med	10,25	0,952756	2,032575	2,985331	€ 18.601,60
20	Attività industriali con capannoni di produzione	-	-	max	0,92	max	7,53	0,701228	1,493199	2,194427	€ -
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	39	21.849,00	max	1,09	max	8,91	0,830803	1,766853	2,597656	€ 56.756,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10	2.545,00	min	5,57	min	45,67	4,245479	9,056362	13,301841	€ 33.853,19
23	Mense, birrerie, amburgherie	-	-	med	6,24	med	51,17	4,756156	10,146020	14,902177	€ -
24	Bar, caffè, pasticceria	11	1.178,00	min	3,96	min	32,44	3,018330	6,432852	9,451183	€ 11.133,49
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	1.153,00	med	2,39	med	19,61	1,821669	3,888663	5,710332	€ 6.584,01
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	-	-	med	2,08	med	17,00	1,581574	3,371100	4,952675	€ -
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	1	67,00	min	7,17	min	58,76	5,465007	11,652109	17,117116	€ 1.146,85
28	Ipermercati di generi misti	-	-	med	2,15	med	17,64	1,638740	3,497021	5,135761	€ -
29	Banchi di mercato generi alimentari	-	-	med	5,21	med	42,74	3,971086	8,475343	12,446428	€ -
30	Discoteche, night club	2	388,00	max	1,91	max	15,68	1,455811	3,109344	4,565155	€ 1.771,28
0		-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000000	0,000000	€ -
Totale		358	333.424,00								€ 574.363,74

